Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il *decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462* e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la *Guida CEI 0-14:2005-03* relativa all'applicazione del medesimo regolamento;

VISTA la *direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002* e, in particolare, l'art. 3, comma 2;

VISTA la *norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012* recante *Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni*;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;

VISTA la Convenzione del 20 giugno 2022 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;

VISTO il Decreto legge n. 173 dell'11 novembre 2022 – *disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, con il quale il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale della Direzione Consumatori e Mercato;

VISTO il decreto direttoriale 21 maggio 2020 di abilitazione dell'Organismo VENETA VERIFICHE S.r.l., P.IVA 04495360275 a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

VISTO il decreto direttoriale 13 aprile 2022 con il quale si recepisce il trasferimento della sede legale dell'Organismo VENETA VERIFICHE S.r.l. in Via Fradeletto, 29/B – 30173 Venezia (VE);

ACQUISITA con protocollo MIMIT n. 332983 del 31 ottobre 2023, la comunicazione di pari data del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate CSA AR di Accredia, con la quale risulta rinnovato il certificato di accreditamento n. 253ISP della Società VENETA VERIFICHE S.r.l. con sede legale in Via Fradeletto, 29/B – 30173 Venezia (VE) ed unità operativa in Via Regina Margherita, 282 – 76121 Barletta (BT), per lo schema ISP quale Organismo di ispezione di Tipo "A" a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per il d.P.R. n. 462/2001;

ACQUISITA l'istanza con protocollo MIMIT n. 346355 del 15 novembre 2023 e le successive integrazioni documentali protocolli MIMIT n. 2677 del 30 aprile 2024, n. 2837 del 02 maggio 2024 e n. 2915 del 03/05/2024, a completamento di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con la quale la Società VENETA VERIFICHE S.r.l. con sede legale in Via Fradeletto, 29/B – 30173 Venezia (VE) ed unità operativa in Via Regina Margherita, 282 – 76121 Barletta (BT), chiede l'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

ACQUISITE agli atti, con protocolli MIMIT n. 346355 del 15 novembre 2023, n. 2677 del 30 aprile 2024, n. 2837 del 02 maggio 2024 e n. 2915 del 03/05/2024, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso decreto legislativo e fatti salvi gli esisti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA).

DECRETA

Articolo 1

1. La Società VENETA VERIFICHE S.r.l. con sede legale in Via Fradeletto, 29/B – 30173 Venezia (VE) ed unità operativa in Via Regina Margherita, 282 – 76121 Barletta (BT), P.IVA 04495360275, nel seguito denominato "Organismo", è abilitata a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per le seguenti tipologie di impianto:
 - Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
 - Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Articolo 2

1. La gestione dell'Organismo abilitato, di cui al Capitolo 6 della Guida CEI 0-14:2005-03, deve essere svolta secondo le forme, le modalità e le procedure previste dalla

normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo che provvede ad assicurare il mantenimento dei requisiti richiesti. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché degli adempimenti di prevenzione incendi.

Articolo 3

1. La presente abilitazione decorre dal giorno successivo la scadenza del titolo abilitativo rilasciato con decreto direttoriale del 21 maggio 2020 ed ha validità fino al 06 maggio 2028, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento.

Articolo 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'abilitazione, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Direzione Generale Consumatori e Mercato.
2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto e di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

Articolo 5

1. L'Organismo al fine del controllo delle attività svolte, mette a disposizione della competente Divisione II della citata Direzione Generale, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni relative alle verifiche periodiche e straordinarie svolte ai sensi del d.P.R. n. 462/2001.
2. Con periodicità annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Organismo inserisce nella sopra citata banca dati un rapporto dettagliato dell'attività svolta, nonché i corsi di aggiornamento tecnico frequentati dal proprio personale, con l'indicazione dei partecipanti.

Articolo 6

1. Qualora si accerti, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.

Articolo 7

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "*Mercato*", area *"Normativa tecnica"*, voce *"Organismi abilitati alle verifiche"*, accedendo alla sotto-sezione *"Impianti elettrici (DPR 462/01) – Decreti - 2024"*.

Dipartimento mercato e tutela
Direzione generale consumatori e mercato
Il Direttore Generale
(dott. Gianfrancesco Romeo)

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 06/05/2024 20:36:23